



BIOTESTAMENTO : ISTRUZIONI PER L'USO

La Legge

La **discussione pubblica sul biotestamento** è maturata lentamente nel nostro Paese ma è parte di un ampio dibattito sui temi delle scelte di vita che risale alla fine degli anni Ottanta.

Solo nel 2004 la proposta di legge approda in Parlamento ma saranno necessari tredici anni prima dell'approvazione della Legge 219. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'**art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017**, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

Che cosa è cambiato? Con le DAT possiamo lasciare indicazioni su trattamenti che vorremmo o non vorremmo ricevere se ci trovassimo in condizioni di incapacità. È un'opportunità e non un obbligo, poiché la stesura delle DAT è del tutto volontaria e revocabile.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi - ovvero nel caso non potesse esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure proposte, per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili e invalidanti che impediscano una normale vita di relazione - la Legge prevede la possibilità per ogni persona nel pieno delle proprie facoltà mentali di **esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari**, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari

Il biotestamento è e deve essere un *atto biografico* e non puramente burocratico nella sua capacità di riflettere sulle scelte etiche e i nostri valori guida. A partire da quello che assegniamo alla nostra vita, all'interno della quale la relazione con i nostri affetti più vicini resta un elemento essenziale. Sollevare familiari e parenti dall'onere di prendere decisioni sempre dolorose è uno degli obiettivi per chi decide di redigere le proprie DAT.

Chi può fare le DAT

Dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, possono redigere le DAT **tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere**,

Le DAT si configurano quindi come la possibilità di esprimere le proprie volontà *ora per allora*.

Come fare le DAT

Le DAT possono essere compilate autonomamente ma è la legge a suggerire un confronto con una figura competente (medico o operatore sanitario) per essere in grado di prendere decisioni consapevoli.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:



- dal **notaio** (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l'originale;
- presso l'**Ufficio di stato civile del Comune di residenza** (con scrittura privata) che provvede all'annotazione in un apposito registro.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti sono trasmesse e inserite nella **Banca dati nazionale delle DAT** istituita presso il Ministero della Salute e attivata a partire dal **1 febbraio 2020**.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un **fiduciario**, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

L'Associazione Chicca Raina e l'attivazione dello Sportello per la compilazione delle DAT a disposizione dei cittadini

Il rispetto del diritto di scelta della persona ha spinto l'Associazione a programmare l'apertura di uno sportello di consulenza gratuita sul biotestamento a disposizione dei cittadini. Si tratta di un servizio gestito da un medico, aperto a singoli, coppie o famiglie e che ha lo scopo di fare informazione sulla legge 219 e accompagnare nella redazione delle proprie DAT. La consulenza si svolgerà in Sede dell'Associazione dal mese di Aprile p.v, su appuntamento da concordare con la Segreteria.

Presso lo Sportello sarà a disposizione un modulo per la redazione delle DAT; il modulo costituisce più una traccia di lavoro poiché, nel confronto e nella condivisione con il personale sanitario, verrà 'personalizzato' quanto più è necessario.